Comune di Introbio

Provincia di Lecco

Deliberazione di Giunta Comunale

numero 25 del 26-04-2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PERSONALE AREA DEMOGRAFICA ART. 1, C. 557, L. 311/2004 PRESSO COMUNE DI BELLANO

Nell'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Aprile, convocata per le ore 10:00, si è riunita la Giunta comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
AIROLDI ADRIANO STEFANO	Sindaco	X	
BRINI FABIO	Vice Sindaco	X	
REGAZZONI TIZIANA CATERINA	Assessore		X
		3	0

Assiste alla seduta il Vice Segretario DOTT.SSA ROSARIA MARIA MALUGANI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco ADRIANO STEFANO AIROLDI, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento inserito all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota del 6.4.2022 prot.n. 4114 pervenuta agli atti comunali in data 13.04.2022 al n. 1956 di prot. a firma del Sindaco del Comune di Bellano veniva richiesta l'utilizzo della Responsabile dell'Area Demografica del Comune di Introbio c/o il Comune di Bellano dal 1° Maggio 2022 al 31 agosto 2022 per un massimo di n. 6 ore settimanali da espletarsi oltre il normale orario di lavoro svolto presso il Comune di Introbio;

visto l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che recita testualmente: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, secondo cui qualora un'Amministrazione Comunale intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso all'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (Cfr. *ex multis*, Deliberazione n. 448 del 18.10.2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia);

visto il parere n. 2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, laddove, da un lato, è stata sottolineata la indiscussa specialità della previsione di cui al citato art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311, che rappresenta deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dall'altro, è stata evidenziata la sommarietà e lacunosità della disposizione *de qua* da cui consegue la necessità di leggere e di applicare la medesima non in modo estrapolato bensì alla luce del contesto normativo globalmente inteso, "*integrandola con altri dati positivi tratti dall'ordinamento generale in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*". Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, si riporta altresì il seguente passaggio motivazionale del citato parere "*L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";

vista la Circolare Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 che ha recepito il citato parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, concernente l'interpretazione da dare alla norma sopra richiamata che subordina l'utilizzo del dipendente pubblico ad un accordo tra le due amministrazioni utilizzatrici. In particolare, la suddetta circolare ha confermato la possibilità, attraverso la previsione di cui all'art 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

visto l'art. 4 del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui "*La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario*";

preso atto – come peraltro chiarito dalla magistratura contabile (Cfr. *ex plurimis* Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008) - che la previsione normativa di cui all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 trova la sua ratio nell'esigenza di fronteggiare *"peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall' esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie";*

acquisita, per le vie brevi, la disponibilità della dipendente Recchiuti Michela a svolgere, fuori orario d'ufficio, presso il Comune di Bellano attività lavorativa presso il settore demografico ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;

considerato che, nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'azione tra Enti locali, il Comune di Introbio, con il presente atto deliberativo manifesta la volontà di accordare l'autorizzazione richiesta, acconsentendo, per quanto di competenza, al proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Recchiuti Michela a svolgere extra orario di lavoro per un massimo di n. 6 ore settimanali dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022 attività lavorativa presso il Comune di Bellano;

visto l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con il dipendente interessato di apposito contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza (Cfr., ex multis, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell'8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio 2009);

chiarito che il compenso, da corrispondersi alla dipendente Recchiuti Michela sarà quello stabilito dal CCNL dei dipendenti degli Enti Locali, in relazione alla categoria d'appartenenza;

ritenuto comunque che la dipendente in argomento, con il presente atto non supera il tetto massimo dell'orario di lavoro di 48 ore settimanali come previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 e dal vigente C.C.N.L. comparto Enti Locali;

chiarito che la spesa connessa all'utilizzazione extra orario di lavoro della dipendente in argomento, rimane a carico esclusivo del Comune utilizzatore proporzionalmente alle ore di utilizzo che quindi non impatta per nulla sulla spesa di personale del predisponendo bilancio di previsione di questo Ente;

ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";*

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;

preso atto della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico dell'Amministrazione Comunale attualmente in carica;

acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area giuridica del personale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

dato atto che il soggetto firmatario del parere non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2016 e norme collegate;

ritenuto di non dovere acquisire ed allegare il parere di regolarità contabile in considerazione del fatto che la spesa connessa all'utilizzazione extra orario di lavoro della dipendente Recchiuti Michela rimane a carico esclusivo del Comune di Bellano;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tuti votanti

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi della Legge 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di esprimere indirizzo favorevole all'utilizzazione extra orario di lavoro ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 di Recchiuti Michela, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Introbio - area demografica, presso il Comune di Bellano dal 1° maggio 2021 a tutto il 31 agosto 2022 per un massimo di n. 6 ore settimanali da espletarsi oltre il normale orario di lavoro svolto presso il Comune di Introbio.

3. Di dare atto che la spesa per l'utilizzazione extra orario di lavoro della dipendente Recchiuti Michela presso il Comune di Bellano graverà interamente ed esclusivamente sul competente intervento del Bilancio di Previsione del suddetto Ente. Infatti, trattandosi di una prestazione lavorativa completamente indipendente, ulteriore e diversa da quella che il suddetto dipendente conduce presso questo Ente, l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa all'Ente che se ne avvale.

4. Di dare atto che l'utilizzazione extra orario di lavoro della dipendente in argomento presso il Comune di Bellano, in nessun caso, potrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente presso questo Ente né potrà contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'Ufficio Demografico di appartenenza, restando salva la facoltà del Comune di Introbio, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione all'uopo rilasciata.

5. Di dare atto che il Comune di Bellano, si impegna, a norma dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2001, alla comunicazione dei compensi erogati alla suddetta dipendente;

6. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione al Comune di Bellano, alla dipendente interessata e all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Con successiva apposita votazione unanime, stante l'urgenza di provvedere agli atti conseguenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Vice Segretario
ADRIANO STEFANO AIROLDI	DOTT.SSA ROSARIA MARIA MALUGANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Vice Segretario

DOTT.SSA ROSARIA MARIA MALUGANI